Documento 16/02/2009 PARERE

Fonte CNI

Tipo Documento PARERE

Numero

Data 16/02/2009

Riferimento PROT. CNI N. 749

Note

Allegati

Titolo DATI DEGLI ISCRITTI PUBBLICABILI SULL'ALBO

Testo Viene richiesto parere al Consiglio Nazionale sui dati personali degli iscritti che possono essere riportati nell'albo dell'Ordine, alla luce della normativa sulla privacy.

Sulla questione si rinvia ai precedenti pareri CNI 26/3/2007 e 8/9/2003, rinvenibili sulla banca dati Internet del Consiglio Nazionale e alla circolare CNI n. 328/2003, di commento al Codice in materia di protezione dei dati personali, presente sul sito Internet "www.tuttoingegnere.it".

Come si vede, informazioni quali il numero di telefono o di cellulare – non essendo previsti tra i dati obbligatori per legge – possono essere riportate sull'albo soltanto a seguito di richiesta scritta dell'interessato.

Ovviamente qualora l'ingegnere sia stato iscritto in forza del cd domicilio professionale tale dato andrà riportato nell'albo.

Per quanto riguarda la posta elettronica certificata, viene ora in rilievo l'art. 16 del d.l. 29/11/2008 n. 185, nel testo risultante dalla conversione in legge ad opera della l. 28/1/2009 n. 2 (in allegato).

E' infatti ivi stabilito (comma 7 dell'art. 16 cit.) che i professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato comunicano ai rispettivi Ordini o Collegi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata o analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell'invio e della ricezione delle comunicazioni e l'integrità del contenuto delle stesse, entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto.

Gli Ordini e Collegi pubblicano in un elenco riservato, consultabile in via telematica esclusivamente dalle pubbliche amministrazioni, i dati identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo di posta elettronica certificata.

Essendo la disposizione di recente approvazione e destinata ad avere efficacia dopo un anno dall'entrata in vigore del decreto-legge (che decorre dal 29 novembre 2008), si rende necessario attendere i regolamenti attuativi e i chiarimenti del governo per valutarne le effettive conseguenze.

Si ricorda, infine, che a legislazione vigente il cd albo "on-line" può eventualmente affiancare ma non sostituire l'albo cartaceo previsto dall'art. 23 del R.D. n. 2537/1925.

Allegati:

1) parere CNI 26/3/2007;

2) parere CNI 8/9/2003;

3) art. 16 d.l. 185/2008 (come convertito dalla l. 2/2009).